

Sentenza della Corte di cassazione sulle condizioni necessarie ai fini del trasferimento

# Perdite, doppio test di vitalità

## Per l'esercizio che precede la fusione e quello in cui avviene

DI ANGELO CONTE

L'articolo 172, comma 7, del Tuir prevede che le perdite fiscali delle società partecipanti alla fusione vengano trasferite in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione qualora venga superato, tra le altre condizioni, il cosiddetto test di vitalità. Tale test non va, tuttavia, limitato all'esercizio antecedente alla fusione ma va esteso a quello in cui la fusione stessa è avvenuta. Questo è il principio che emerge dalla sentenza di Cassazione 1715/2025.

La vicenda trae origine da una contestazione effettuata da parte dell'Amministrazione finanziaria a carico di una società che aveva perfezionato una fusione in data 2 dicembre 2011, con retrodatazione contabile e fiscale all'1 gennaio dello stesso anno. Nello specifico, l'atto impositivo riconosceva le perdite fiscali confluite nella società incorpo-

rante, dal momento che il test di vitalità veniva superato per l'anno 2010, ma non anche per il periodo di retrodatazione (2011).

Dopo essere stata soccombente in primo grado, la società vedeva riconoscere le proprie ragioni dalla Commissione Tributaria Regionale. A seguito di tale sentenza, l'Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione. Quest'ultima, nel pronunciarsi con un giudizio favorevole all'Amministrazione finanziaria, ha finito per fornire un interessante spunto interpretativo sulla modalità di effettuazione del test di vitalità, ai sensi dell'articolo 172 del Tuir.

In effetti, l'articolo 172 del Tuir, vigente alla data della controversia, stabiliva che, per la riportabilità delle perdite fiscali in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione, tra le altre condizioni, l'ammontare dei ricavi e dei proventi dell'attività caratteristica, nonché l'ammontare del-

le spese di lavoro subordinato e relativi contributi, relativi all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, doveva essere superiore al 40% di quello risultante dalla media dei due esercizi anteriori allo stesso. A tal proposito, l'Amministrazione finanziaria ha in più circostanze precisato che, al fine di contrastare il commercio delle cd. bare fiscali, i requisiti di vitalità devono continuare a permanere fino al momento in cui la fusione viene deliberata (tra le altre, Risoluzione dell'Agenzia Entrate 116/E/2006, Risoluzione dell'Agenzia Entrate 143/E/2008 e Circolare dell'Agenzia Entrate 9/E/2010).

In altri termini, al fine di consentire il riporto delle perdite fiscali, l'Agenzia delle Entrate, nel caso di specie, esigeva il soddisfacimento di un doppio test di vitalità:

- un primo test che confrontava i ricavi e il costo del lavoro del 2010 con quelli derivanti dal 40% della media dei pe-

riodi d'imposta 2008 e 2009;

- un secondo test che confrontava i ricavi e il costo del lavoro del 2011 (ragguagliati ad anno) con quelli derivanti il 40% della media dei periodi d'imposta 2009 e 2010.

In effetti, la necessità di effettuare anche tale secondo test aveva incontrato diverse critiche in dottrina. In particolare, secondo l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti (Norma di Comportamento n. 176), l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria non sarebbe stata condizionale perché in contrasto con il dato letterale della norma e perché ignorava, tra l'altro, l'influenza della diversa durata dell'ultimo esercizio ed il peso dei fattori stagionali, nonché l'effetto dell'eventuale mutato assetto societario sull'andamento aziendale.

Nonostante ciò, la Cassazione ha condiviso l'impostazione dell'Agenzia delle Entrate, dal momento che la finalità antie-

rebbe agevolmente elusa ove non si prendesse in considerazione, ai fini del test di vitalità, anche il periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione. Secondo i giudici di piazza Cavour, se non si aderisse a tale tesi, nel periodo di retrodatazione la società potrebbe essere interamente svuotata senza conseguenze sul test di operatività, il cui significato sarebbe ridotto a una mera quanto inutile formalità priva di efficacia effettiva.

Da ultimo, deve essere evidenziato che la questione non è più attuale perché, nell'ambito della recente riforma fiscale, l'articolo 172 del Tuir è stato modificato dal D.lgs. 192/2024, prevedendo in maniera esplicita questo doppio test di vitalità a cui si perveniva, per effetto del vecchio disposto normativo, solo in via interpretativa.

© Riproduzione riservata

## Investimenti in Pir fai da te

### La bussola delle Entrate

Nell'ambito dei piani di investimento a lungo termine (Pir) "fai da te" è possibile valorizzare gli investimenti qualificati effettivamente anche se operati tramite Oicr non Pir compliant utilizzando il criterio del look through, a condizione che rispettino i vincoli e i limiti previsti dalla normativa Pir. Lo afferma l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 28 del 10 aprile 2025, sottolineando, si legge su Fiscooggi, che tale approccio mira a favorire la canalizzazione del risparmio verso investimenti in strumenti finanziari di imprese italiane ed europee. Per l'Agenzia gli investimenti effettuati sia tramite Oicr Pir compliant sia non Pir compliant possono rientrare tra gli investimenti qualificati, a condizione che rispettino i vincoli e i limiti previsti dalla normativa Pir.

© Riproduzione riservata

## BREVI

**L'Osservatorio Oice/Informatel sulle gare pubbliche di ingegneria e architettura ha diffuso ieri i dati relativi al mese di marzo 2025, che ha registrato +41,3% in valore rispetto a febbraio. Ma è netto il calo rispetto a marzo 2024 (-44,9%). Gare UE stazionarie in numero su febbraio (+1,7%); un quarto della progettazione si svolge negli appalti integrati; tiene il trend positivo degli appalti integrati: su febbraio 2025, +339,7% per valore della progettazione; +50,0% nel numero delle gare. Per Giorgio Lupoi, presidente Oice, "la contrazione della domanda di questi mesi si accompagna all'aumento di bandi anomali: necessario intervento Anac".**

**Il cittadino di un paese terzo, genitore di un cittadino dell'Ue, beneficia di un diritto di soggiorno derivato per un periodo superiore a tre mesi nello Stato membro ospitante se prova, da un lato, che era a carico di tale cittadino dell'Unione nel suo paese d'origine alla data in cui ha lasciato detto paese terzo e, dall'altro, che è a carico di detto cittadino dell'Unione alla data di presentazione della sua domanda di carta di soggiorno, quando sono trascorsi diversi anni tra queste due date. Il diritto di soggiorno derivato non può essere negato al cittadino di un paese terzo che soddisfa tale condizione per il motivo che, in applicazione della normativa nazionale, quest'ultimo, alla data della sua domanda di carta di soggiorno, soggiorna irregolarmente nel territorio dello Stato membro ospitante. Lo afferma la Corte di giustizia Ue, sentenza nella causa C-607/21 | Etat belge (Prova del legame di dipendenza).**

**Il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alessi, e il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, hanno sottoscritto una Dichiarazione di intenti con Mohammed Hedi Safer, Direttore delle Dogane tunisine. La collaborazione doganale si articola in diverse attività operative, volte a condividere competenze tecniche e best practices e a pianificare visite studio - una delle quali organizzata presso la Scuola di Polizia Economico Finanziaria della Guardia**

**di Finanza - per la formazione dei funzionari doganali tunisini, sulle procedure per l'accertamento delle violazioni doganali e sulle metodologie applicate dai laboratori chimici dell'ADM.**

**Martedì 15 aprile alle 16,30 in Aula del Senato prosegue la discussione, avviata nella seduta di mercoledì 9 aprile, del ddl n. 1241 recante misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria illustrato dalla senatrice Cantù nel testo proposto dalla 10a Commissione.**

**Uilpa chiede un incontro con i direttori delle agenzie fiscali sul taglio del salario accessorio e la riduzione delle piante organiche. Dopo il necessario riavvio della "vertenza fisco" delle lavoratrici e dei lavoratori delle Agenzie fiscali che ha visto la loro forte partecipazione, lo scorso 3 aprile, al presidio presso il MEF a Roma in rappresentanza di tutti gli uffici d'Italia e delle conseguenti interlocuzioni avvenute anche con l'Autorità politica, emerge chiaro, scrive in una nota il sindacato dei lavoratori del fisco, l'esigenza che anche i vertici delle Agenzie devono fare la loro parte.**

**Dal 1° gennaio 2025 sono cambiate le regole per i veicoli aziendali concessi ad uso promiscuo e per la tracciabilità delle spese sostenute dai dipendenti durante le trasferte. Sono alcune delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 ed esposte in un approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Nel documento la Fondazione evidenzia anche i riflessi su indennità forfetarie e sulla necessità di un chiarimento normativo nei casi di immatricolazione e assegnazione del veicolo a cavallo tra il 2024 e il 2025.**

**L'Assemblea degli azionisti di Italtel S.p.A. ha formalizzato la nomina del nuovo Cda per il triennio 2025-2027. Nuovo presidente è l'ex Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, che succede a Claudio Calabi.**

© Riproduzione riservata

I webinar di  
ItaliaOggi

## Come difendersi dai superdazi

Lunedì 14 aprile

Dalle 14:30 alle 15:30

Disponibile sul sito di ItaliaOggi

<https://www.italiagoggi.it/>

L'intervento di **Sara Armella**, Avvocato cassazionista, esperta di diritto tributario e doganale, introdotto da **Marino Longoni**, direttore di Italia Oggi Sette

